TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

# Art. 62

## Vigilanza sulle sedi di negoziazione

L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. 1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione della societa' medesima Il regolamento determina in ogni caso:

a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. 2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. 3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa' controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 1 novembre 2007 · versione 15

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico intermediazione finanziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
| Parte | III — Disciplina dei mercati |
| Titolo | I-bis — Disciplina delle sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici |
| Capo | I — Finalità e destinatari della vigilanza |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-62-vigilanza-sulle-sedi-di-negoziazione/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it